

Negli esempi presentati nel paragrafo 3 della circolare n. 4/2009 il conto "Finanziamenti per investimenti da Regione" costituisce una voce della sezione B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE.

5. Bilanci in forma abbreviata

Qualora l'ente sia di piccole dimensioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 48 del testo coordinato, esso ha la facoltà di redigere il rendiconto generale in forma abbreviata "quando, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non supera due dei seguenti parametri dimensionali desunti dagli ultimi rendiconti generali approvati:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2,5 milioni di euro;
- totale delle entrate accertate, con esclusione delle partite di giro: 1 milione di euro;
- dipendenti in servizio al 31 dicembre di ciascun anno considerato: 25 unità."

In tal caso l'ente può redigere il conto di bilancio composto dal solo rendiconto finanziario gestionale; lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa saranno redatti in forma abbreviata secondo le precisazioni dei commi 9, 10 e 11 del citato art. 48; tra gli allegati non deve essere predisposta la relazione sulla gestione in quanto ricompresa nella nota integrativa in forma abbreviata.

In conclusione si ritiene utile riepilogare di seguito le precedenti circolari di questa ragioneria generale della Regione, le cui istruzioni sono state in qualche modo richiamate nella presente o che risultano comunque utili per ulteriori approfondimenti. Oltre a quelle relative agli impegni di spesa, elencate al paragrafo 3 a proposito dei "residui impropri", si segnalano quindi:

- circolare n. 8 del 17 marzo 2003 concernente "Relazione illustrativa del conto consuntivo o del bilancio di esercizio prevista dal comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 8/2000";
- circolare n. 24 del 10 dicembre 2003 concernente "Articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 - Enti vigilati";
- circolare n. 8 del 10 maggio 2005, concernente "Art. 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17: norme riguardanti il controllo sugli atti degli enti vigilati";
- circolare n. 1 del 20 gennaio 2006 concernente "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 degli enti, istituti ed aziende sottoposti alla vigilanza e/o alla tutela della Regione";
- circolare n. 8 del 22 marzo 2006 concernente "Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2005 degli enti, istituti ed aziende sottoposti alla vigilanza e/o alla tutela della Regione";
- circolare n. 7 del 2 maggio 2007, concernente "Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2006 degli enti, istituti ed aziende sottoposti alla vigilanza e/o alla tutela della Regione";
- circolare n. 12 del 19 dicembre 2008, concernente "Istruzioni per la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 secondo il nuovo regolamento di contabilità";
- circolare n. 4 del 4 febbraio 2009, concernente "Nuovo regolamento di contabilità secondo le disposizioni del D.P.R. n. 97/2003 coordinate con il D.P.Reg. n. 729/2006 - Contabilità economico-patrimoniale";
- circolare n. 5 del 5 febbraio 2009, concernente "Nuovo regolamento di contabilità secondo le disposizio-

ni del D.P.R. n. 97/2003 coordinate con il D.P.Reg. n. 729/2006 - Contabilità economica analitica";

- circolare n. 4 del 5 marzo 2010, concernente "Disciplina del risultato di amministrazione".

Si invitano i dipartimenti regionali a sensibilizzare gli enti sottoposti alla propria vigilanza, impartendo eventualmente le disposizioni che riterranno opportune per l'osservanza degli indirizzi sopra delineati, da comunicare per opportuna conoscenza anche a questo dipartimento.

I revisori dei conti vorranno attivarsi affinché gli enti seguano le indicazioni sopra esplicitate, avvertendo sin d'ora che questa Amministrazione, qualora richiesto, non esprimerà positivamente il proprio parere sui documenti contabili redatti in maniera significativamente difforme dagli indirizzi qui formulati.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: <http://www.regione.sicilia.it/bilancio>.

Per il ragioniere generale della ragioneria generale della Regione: Pisciotta

(2010.17.1228)017

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

CIRCOLARE 22 aprile 2010.

Standard strutturali legge regionali n. 22/86 di cui al D.P.R.S. 28 giugno 1988. Atto d'indirizzo.

ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE A.S.P.
AI N.A.S. DELLA SICILIA

Gli standard strutturali, individuati nel D.P.R.S. del 29 giugno 1988, rappresentano ancora oggi il principale strumento attraverso il quale viene garantita una corretta assistenza e un adeguato benessere ad un'utenza bisognosa di assistenza e di tutela sociale.

In qualche caso, da parte degli uffici deputati all'accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 26 e 28 della legge regionale n. 22/86 per l'iscrizione all'albo regionale (A.S.P., Servizi tecnici e sociali dei comuni), si è riscontrata una rigida applicazione dei parametri sopra menzionati.

Si ritiene necessario chiarire che gli standard strutturali, posti a garanzia del diritto all'assistenza e alla salute, vanno applicati flessibilmente e soprattutto in aderenza con le reali esigenze dell'utenza da accogliere.

Talora, la rigida applicazione degli standard non assicura di per sé la qualità del servizio, concetto questo che più volte è stato messo in risalto negli atti di indirizzo posti in essere da questo Assessorato: occorrerà invece valutare se nel suo insieme la struttura garantisce il benessere fisico e psicologico dell'ospite.

Gli accertamenti effettuati dagli organi preposti, i quali si avvarranno di figure professionali all'uopo designate, tenderanno a verificare la puntuale attuazione delle modalità d'intervento previste per ogni singola tipologia di servizio dagli schemi di convenzione tipo di cui al D.P.R.S. n. 158/96.

La corretta attuazione dei processi di aggregazione e socializzazione potrà assicurare agli ospiti una serena convivenza all'interno della struttura assistenziale.

Da ciò l'invito agli uffici in indirizzo ad applicare in maniera flessibile i parametri strutturali, applicando, qualora sia necessario, una tolleranza del 10% in aderenza a quanto previsto nelle raccomandazioni finali del decreto presidenziale del 29 giugno 1988 (punto 16, ultimo comma).

In questa sede appare opportuno ribadire quanto più volte specificato in ordine alle comunità alloggio per le quali, stante la particolare natura del servizio indirizzato ad un esiguo numero di persone (8/10) alle quali viene riservata "un'assistenza di tipo familiare", non possono essere applicati i parametri strutturali riservati ad altri servizi residenziali non a caratterizzazione familiare.

In particolare nella configurazione flessibile di un appartamento destinato alla civile abitazione, inserito nel normale contesto abitativo, non si può fare riferimento alle prescrizioni in ordine all'autorizzazione sanitaria della cucina, alle dimensioni minime degli ambienti utilizzati e quant'altro previsto per gli altri servizi residenziali.

Non è superfluo ribadire comunque che le strutture in argomento devono essere necessariamente conformi agli strumenti urbanistici, possedere i requisiti igienico sanitari ed essere prive di barriere architettoniche.

Si ribadisce in ultimo quanto prescritto dal regolamento tipo di cui al decreto presidenziale del 28 maggio 1987, in ordine alla comunità alloggio intesa comeappartamento dove vivono insieme un piccolo numero di persone che non hanno la possibilità di rimanere nel proprio domicilio per motivi di carattere economico-familiare-alloggiativo.....questo servizio si pone come soluzione alternativa al ricovero in istituti assistenziali per minori, in case di riposo per anziani.....

Chiarita la caratteristica della struttura assistenziale, in parte autogestita dagli stessi ospiti che all'interno trovano ordinaria residenza in quanto trattasi di effettiva abitazione ad uso non transitorio, si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad attenersi alle disposizioni del presente atto d'indirizzo per garantire la particolare natura del servizio, il quale rappresenta oggi, per i soggetti bisognosi, la principale alternativa all'assistenza presso la propria abitazione.

Al fine di assicurarne la massima diffusione, il presente atto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e reso consultabile presso il sito dell'Assessorato della famiglia (<http://www.regione.sicilia.it/famiglia/siris>).

L'Assessore: LEANZA

(2010.18.1327)012

ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 16 aprile 2010, n. 1268.

Influenza aviaria: piano regionale di sorveglianza dei volatili per l'anno 2010.

ALLE AA.SS.PP. DELLA SICILIA AREE DIPARTIMENTALI DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA

e, p.c. AL MINISTERO DELLA SALUTE - DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA NUTRIZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE

AL CENTRO NAZIONALE DI REFERENZA PER L'INFLUENZA AVIARIA C/O IZS DELLE VENEZIE - PADOVA

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AA.SS.PP. DELLA SICILIA

Com'è noto, le norme comunitarie in materia di controllo dell'influenza aviaria prevedono la predisposizione e

l'attuazione di un sistema di sorveglianza che consenta l'individuazione precoce della circolazione virale nel pollame, l'immediata adozione di misure adeguate per ridurre i rischi per la salute, i costi, le perdite e le conseguenze sociali negative, soprattutto di natura economica. Ai fini di una corretta valutazione del rischio nei confronti della popolazione umana, inoltre, l'OMS raccomanda l'identificazione dei pericoli di trasmissione connessi alla situazione sanitaria presente nelle popolazioni avicole domestiche e selvatiche.

Ne deriva che la sorveglianza deve essere attuata non solo sui volatili domestici, ma anche su quelli selvatici e in particolare sui volatili acquatici legati alle zone umide, che rappresentano il principale serbatoio dei virus influenzali in natura e la fonte più importante per la diffusione del virus al pollame domestico.

Per quanto sopra, si trasmette copia del decreto n. 985 del 12 aprile 2010, con cui è stato reso obbligatorio il piano regionale di sorveglianza per l'influenza aviaria per l'anno 2010.

Si tiene a specificare che tale piano dovrà essere concluso entro il 31 dicembre 2010 e che i controlli sugli allevamenti rurali, nel rispetto delle attività programmate, delle priorità fissate e delle risorse disponibili, dovranno essere effettuati in primavera e autunno, periodi dell'anno ritenuti a rischio per effetto dei flussi migratori.

Negli anni precedenti l'esecuzione di tale piano ha generato alcune problematiche legate al notevole grado di dinamismo delle aziende avicole, specie quelle di tipo rurale. Al fine di coniugare la significatività scientifica del campione con le problematiche riscontrate in sede operativa, il campionamento previsto in allevamenti eventualmente non più presenti nel territorio potrà essere effettuato in altri allevamenti avicoli, a condizione che sia rispettata la tipologia generale: rurale o industriale.

Si coglie l'occasione per rendere noto che nel corso dell'anno 2009, a seguito dell'esecuzione del decreto n. 645 del 10 aprile 2009, sono stati esaminati con esito negativo n. 558 allevamenti, rispetto ai n. 521 previsti.

L'attività di controllo, in applicazione di tale piano, è stata riportata sul B.E.V Sicilia relativo al mese di febbraio, visionabile nel sito web di questo Assessorato all'indirizzo internet: <http://pti.regione.sicilia.it>.

L'area di sorveglianza epidemiologica dell'IZS Sicilia avrà cura di raccogliere e organizzare i dati sulle attività trasmettendo le informazioni entro il 15° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento allo scrivente dipartimento.

Tali informazioni saranno aggregate per ASP e tipologia di allevamento considerato, evidenziando nel contempo il numero di campioni esaminati.

Per quanto concerne il programma di sorveglianza nei volatili selvatici, si rimanda alla nota prot. n. 0000944-P del 22 gennaio 2010, con cui il Ministero della salute ha trasmesso il piano monitoraggio influenza aviaria 2010. A tal riguardo, nel ribadire che la sorveglianza passiva sui soggetti rinvenuti morti costituisce un momento di particolare rilevanza, si trasmette la procedura sulle modalità di raccolta dei campioni da uccelli sospetti di influenza aviaria.

L'occasione è gradita per informare le SS.LL. che nel S.O. della G.U.R.I. n. 34 dell'11 febbraio 2010, è stato pubblicato il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante "Attuazione della direttiva n. 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva n. 92/40/CEE".

Si confida nella massima collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento nel merito.

Il dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico: ZAPPIA

Allegato

PROCEDURA DI RACCOLTA DEI CAMPIONI DA UCCELLI SOSPETTI DI INFLUENZA AVIARIA

Raccolta campioni da animali vivi con sintomatologia sospetta

I campioni raccolti da uccelli vivi con sintomatologia sospetta (ottundimento del sensorio, paralisi, paresi, scarsa reattività, impossibilità a mantenere la stazione eretta o a volare, torcicollo) devono essere:

- per gli esami virologici: tamponi tracheali e tamponi cloacali o in alternativa feci fresche;
- per gli esami sierologici: campioni di sangue.

Feci

Le feci devono essere fresche e possono essere raccolte direttamente dal fondo delle gabbie di ogni singola cella ove viene riposto l'animale. La quantità da prelevare è di circa 10-20 g. Esse devono essere riposte in un recipiente sterile senza aggiunta di alcuna soluzione e conservate a temperatura di frigo (2-8°C) fino all'arrivo in laboratorio.

Tamponi cloacali

Per animali di grossa mole (es. cigno) il prelievo dei tamponi sarà effettuato con l'ausilio di una seconda persona che provvederà ad immobilizzare l'animale. Ciò al fine di impedire lo sbattimento d'ali, che oltre a provocare possibili traumatismi agli operatori, limiterà la formazione di polveri potenzialmente infette.

Durante l'esecuzione del tampone cloacale si deve verificare che esso sia sporco di feci; in caso contrario il prelievo deve essere ripetuto. I tamponi cloacali devono essere immersi in 1-2 ml. di soluzione salina tamponata (PBS) con antibiotici composta secondo quanto indicato negli allegati del DPR n. 656/96. Tale quantità è sufficiente ad assicurare la completa immersione dell'estremità sporca di feci, prevenendo quindi l'essiccamento del tampone ed evitando l'eccessiva diluizione.

Se si prevede di refrigerare i campioni, al PBS dovrà essere aggiunto un 10-20% di glicerolo che proteggerà l'eventuale virus dagli shock termici.

Tamponi tracheali

Per l'esecuzione del tampone tracheale occorre introdurre l'astina del tampone dal laringe spingendosi per circa 1 centimetro in trachea, cercando di toccare le pareti interne dell'organo.

I tamponi vanno immersi in 1-2 ml. di soluzione salina tamponata (PBS) con antibiotici (stessa procedura dei tamponi cloacali, ivi compresa quella prevista per la refrigerazione).

Sangue

Se si ha la possibilità si può prelevare del sangue per esami sierologici dalla vena cutanea ulnare (vena sulla faccia interna dell'ala) o dalla vena safena nella regione del metatarso. Devono essere utilizzate provette di mate-

riali che garantiscano una buona produzione di siero (esopolipropilene, fornite dal CRN). Esse vanno lasciate sieriare a temperatura ambiente per circa 1 ora e poi conservate a temperatura di frigo.

Raccolta campioni da uccelli morti

Tutti coloro che osservano fenomeni di mortalità anomala in uccelli selvatici dovranno segnalarlo tempestivamente ai distretti veterinari (ASP) più vicini.

Gli uccelli abbattuti o trovati morti devono essere recapitati interi presso il laboratorio diagnostico dell'istituto zooprofilattico sperimentale mantenendo le più rigorose misure di biosicurezza, ed inseriti in sacchi di plastica (tipo rifiuti solidi urbani) in doppio involucro sigillato.

I soggetti da inviare al laboratorio devono essere posti in un capiente contenitore impermeabile (polistirolo, plastica) contenente siberine congelate, in modo da evitare un surriscaldamento dei campioni.

Terminate le operazioni di prelievo, i contenitori usati devono essere disinfettati internamente ed esternamente.

Tipo di campioni da prelevare

Organi da prelevare:

- trachea;
- polmone;
- duodeno con pancreas compreso;
- tonsille ciecali;
- fegato;
- reni;
- cervello.

I campioni di organi dello stesso apparato possono essere posti all'interno dello stesso contenitore.

I campioni prelevati devono essere riposti in barattoli a chiusura ermetica. I barattoli vanno quindi racchiusi in sacchetti di plastica (confezionandoli in doppio involucro sigillato) prima di inviarli ai laboratori.

Campioni ambientali

Per valutare la presenza di virus influenzale in un'area frequentata da uccelli selvatici, è possibile raccogliere campioni di feci fresche deposte dagli uccelli nei posti dove si concentrano per cibarsi o per riposare. Le feci devono essere fresche e possono essere raccolte direttamente dal terreno. La quantità da prelevare è di circa 30 g/capo. È possibile fare un pool di escrementi di più soggetti.

Le feci saranno riposte in un recipiente sterile senza aggiunta di alcuna soluzione e conservate a temperatura di frigo fino all'arrivo in laboratorio.

Conservazione dei campioni

I campioni di organo, i tamponi e le feci devono essere conservati refrigerati a +4°C se analizzati nell'arco di 1-2 giorni, oppure congelati a -80°C se si prevede di stoccarli per più giorni (i virus influenzali perdono di titolo a -20°C).

Trasporto e consegna dei campioni al laboratorio

I campioni devono essere consegnati entro le 24 ore successive al prelievo alla sede più vicina dell'istituto zooprofilattico sperimentale. Durante il trasporto devono essere sempre tenuti a basse temperature (2-8°C) in apposite scatole isolanti con siberine.

È di fondamentale importanza l'utilizzo della scheda di accompagnamento campioni da consegnarsi al labora-

torio contestualmente ai campioni da analizzare, al fine di consentire una rapida registrazione del campione, una pronta processazione, una sicura identificazione dei soggetti e la raccolta dei dati relativi alle popolazioni campionate in un *database*. La scheda va compilata in ogni sua parte poiché è stata predisposta tenendo conto delle informazioni necessarie alla successiva rielaborazione.

Dispositivi di protezione individuale (DPI) e norme di comportamento

Al fine di adottare ogni misura necessaria per prevenire ed impedire la trasmissione del virus dell'influenza aviaria a coloro che raccolgono campioni biologici da fauna selvatica migratoria sospetta, viva e morta, si forniscono a scopo cautelativo tutte le seguenti indicazioni comportamentali:

– utilizzare durante le operazioni di prelievo dei campioni, tuta a perdere (in tyvek o simile) completa di cappuccio (in assenza usare il copricapo), mascherina facciale filtrante (FFP2 o FFP3), guanti di gomma, calzari o stivali di gomma lavabili;

- eliminare guanti o altro materiale a perdere in appositi sacchi di plastica;
- riporre le carcasse degli animali in un doppio sacco di plastica resistente ben chiuso;
- evitare di compiere operazioni che facilitino il contatto di materiale fecale con le mucose (ad esempio strofinarsi gli occhi con guanti sporchi) o di inalare polveri che originano da feci essiccate (ad esempio pulendo i sacchetti per uccelli);
- lavarsi accuratamente le mani dopo la raccolta dei campioni o prima di mangiare;
- lavare ad alta temperatura (60° per almeno 30 minuti) indumenti ed attrezzature utilizzate durante la raccolta dei campioni;
- non introdurre in casa o in aree frequentate da specie sensibili (volatili in particolare) indumenti, scarpe, stivali o attrezzature (sacchetti, gabbie etc.) utilizzate durante la raccolta dei campioni prima di averli lavati.

(2010.17.1214)118

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 12 maggio 2010, n. 11.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

Con riferimento alla legge di cui all'oggetto, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010, al fine di ovviare ad errori materiali, sono da apportare le seguenti modifiche:

- all'articolo 19, comma 3, sostituire le parole "le società stesse" con le parole "gli stessi";
- all'articolo 45, comma 6, dopo le parole "Le somme" inserire la parola "sono".

(2010.18.1357)083

MICHELE ARCADIPANE, *direttore responsabile*
VITTORIO MARINO, *condirettore*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO

COPIA TRASPARENTE
NON VALIDA